



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “Eventi GiratempoWeb”

Art. 1

DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Associazione Culturale denominata “**Eventi GiratempoWeb**”, la quale nasce dietro spontanea iniziativa di un gruppo di persone iscritte al sito *GiratempoWeb.net*, nel quale esse coprono ruoli di amministrazione.

Art. 2

SCOPI

1. L'Associazione non ha fine di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2. L'Associazione ha come scopi:

- *La programmazione ed organizzazione di Eventi Culturali.*
- *Il Mantenimento del Sito Web "GiratempoWeb.net" e del Forum "GiratempoWebforum.net"*

Il Sito web "GiratempoWeb.net" con annesso Forum è il centro nevralgico dell'Associazione e si propone come luogo virtuale di scambio di idee, conoscenze, esperienze ed informazioni su temi legati al Mondo di Harry Potter. Il Sito Web è fondato sui principi di Rispetto, Lealtà ed Amicizia ed è basato sul principio di mutuo aiuto tra tutti i partecipanti che costituiscono la parte attiva della community. La registrazione al Sito non è vincolata all'appartenenza all'Associazione "Eventi GiratempoWeb".

- *La Programmazione ed organizzazione di Eventi Culturali.*

Le attività di supporto nei confronti dell'utente non si limitano al web e l'Associazione "Eventi GiratempoWeb" intende organizzare, in modo autonomo o in collaborazione con altre associazioni o gruppi, eventi culturali come Potteraduni® e Campi Estivi.

- *Offrire Agevolazioni in genere.*

Al fine di perseguire i suoi scopi primari l'Associazione potrà offrire agevolazioni tramite convenzioni e/o accordi con enti pubblici e privati.

3. Per conseguire i suoi scopi “Eventi GiratempoWeb” potrà utilizzare tutti gli strumenti ed i mezzi previsti dalle leggi, ricorrendo anche a forme di finanziamento pubblico e/o privato, donazioni, quotazioni associative, sussidi, etc.

4. L'Associazione potrà istituire delegazioni e succursali distaccate su tutto il territorio nazionale ed all'Estero, organizzate autonomamente, ma sempre subordinate al direttivo della sede principale.

5. L'Associazione, per promuovere e diffondere le proprie iniziative potrà creare pubblicazioni (periodici, giornali, ecc), siti internet, comunicati tv e/o radio e qualsiasi altro mezzo di comunicazione conosciuto o di futura informazione; potrà inoltre fare pubblicità in ogni forma lecita.

6. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

SEDE

1. L'associazione ha sede legale in Roma, Viale della Primavera 119A

Art. 4

PATRIMONIO

1. Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di € 1,00;
- b) dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati e dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici, privati ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi e attività prestate dall'Associazione.

Art. 5

SOCI: FONDATORI E ORDINARI

1. Sono "Soci fondatori" coloro che partecipano alla costituzione dell'Atto costitutivo.
2. Sono "Soci ordinari" coloro che si iscrivono all'Associazione accettando e rispettando le norme statutarie; i Soci ordinari partecipano attivamente alla vita associativa, facendo parte di diritto dell'Assemblea e potendo essere eletti o nominati all'interno dei vari Organi dell'Associazione.
3. Il diritto di voto in Assemblea spetta sia ai Soci fondatori sia ai Soci ordinari maggiorenni.
4. I Soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della "quota annuale d'iscrizione".
5. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto la cui accettazione è ritenuta implicita all'atto della richiesta di ammissione e al rispetto delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
6. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
7. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti di tutti i Soci:
 - a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali (ivi compreso il mancato versamento della "quota annuale d'iscrizione");

- b) che svolgono o tentino di svolgere attività contraria agli scopi sociali;
- c) che in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali, all'Associazione o fomentino in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

8. Per l'esclusione la delibera deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i 3/4 del Consiglio Direttivo.

9. I Soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota annuale d'iscrizione. La riammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) la Segreteria.

Art. 7

ASSEMBLEA

1. I Soci formeranno l'Assemblea.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, comprese le modifiche allo Statuto, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci e le delibere saranno prese a maggioranza. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

3. L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.

4. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- a) all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) all'approvazione e alla modifica dello Statuto e di regolamenti;
- d) ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

5. L'Assemblea è convocata mediante affissione sul Sito Web dell'Associazione in generale almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 9 membri, compreso il Presidente. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Possono concorrere alla carica di membri del Consiglio Direttivo i Soci fondatori e i Soci ordinari maggiorenni.
3. Qualora, in corso di mandato, uno o più membri del Consiglio Direttivo lasciassero l'incarico, l'Assemblea provvederà entro 90 giorni ad eleggere un numero di membri "sostituti" pari al numero dei membri che hanno lasciato l'incarico, per garantire continuità di lavoro all'Associazione. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo già in essere al momento della loro elezione. Nel caso in cui nel Consiglio Direttivo venisse meno la metà dei suoi membri in un arco temporale inferiore a 90 giorni, si procederà a nuova elezione dell'intero Consiglio Direttivo e di conseguenza degli organi da esso dipendenti.
4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente; in sua assenza elegge il Presidente Vicario che temporaneamente assume la responsabilità legale dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote di associazione e di iscrizione annuale, stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
6. Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.
7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Presidente Vicario o, per eventi straordinari, anche da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. La riunione straordinaria del Consiglio Direttivo richiesta da almeno un terzo dei membri deve essere presenziata da due terzi dei membri più uno.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con comunicazione scritta contenente i punti di discussione all'ordine del giorno. Le riunioni sono aperte a tutti i Soci, ai componenti di commissioni e/o organismi che in seno all'Associazione si occupano di specifiche attività il cui andamento è presente all'ordine del giorno, a membri esterni all'Associazione espressamente invitati per la discussione di attività e progetti inseriti all'ordine del giorno, ai membri della Segreteria necessari alla stesura del verbale e degli atti formali relativi alla riunione.

Art. 9

PRESIDENTE

1. Il Presidente, oppure in sua assenza o impedimento il Presidente Vicario, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente:

- a) fa parte del Consiglio Direttivo;
- b) dura in carica tre anni;
- c) ha il potere di rappresentanza dell'Associazione;
- d) presiede l'Assemblea;
- e) sovrintende all'organizzazione di tutte le attività;
- f) predisporre i bilanci con relative relazioni;
- g) amministra i fondi;
- h) intrattiene i rapporti con tutte le associazioni aventi scopi analoghi e con chiunque (persone, enti privati e pubblici, aziende, ecc.) entri in contatto con l'Associazione;
- i) può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Art. 10

TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo qualora la stesso lo ritenga necessario.

2. Il Tesoriere, con idonea capacità, ha funzione di controllare la concorrenza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo; cura il registro delle entrate e delle uscite; amministra i fondi dell'Associazione.

3. Il Tesoriere compie ogni verifica necessaria ad assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione, riferendola al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Esercita, pertanto, la vigilanza sul corretto mantenimento dei libri sociali e delle scritte contabili.

Art. 11

SEGRETERIA

1. La Segreteria è nominata dal Consiglio Direttivo.

2. La Segreteria nomina un Responsabile scelto e facente parte della segreteria stessa.

3. La Segreteria ha i seguenti compiti:

- a) curare il mantenimento del registro verbali dell'Assemblea dei Soci;
- b) curare il registro verbali del Comitato Direttivo;
- c) curare gli atti formali dell'Associazione;
- d) attuare le direttive assegnatele dal Consiglio Direttivo;
- e) collaborare alla realizzazione di iniziative progetti all'interno dell'Associazione;
- f) in presenza di una sede deve garantire la gestione del locale della sede;

4. La Segreteria può darsi un regolamento interno per la propria funzionalità.

Art. 12

BILANCIO

1. L'esercizio chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 Dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
2. Gli eventuali utili o avanzi, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13

SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

1. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'Art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per altre cause di cui all'Art 27 c.c.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione non lucrativa di attività sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 14

NORMA DI CHIUSURA

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia e per eventuali controversie si fa riferimento al Tribunale di Roma.

Roma, lì 11 marzo 2014